

POR FESR 2014-2020 DEL FRIULI VENEZIA GIULIA
“INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE”

REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO DI SORVEGLIANZA
(Art. 47 Reg. (UE) n. 1303/2013)

Il Comitato di Sorveglianza (in seguito denominato anche "Comitato") del Programma Operativo del Fondo europeo di sviluppo regionale 2014-2020 "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" del Friuli Venezia Giulia (di seguito anche POR FESR 2014-2020):

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

Visto in particolare l'articolo 47, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1303/2013, che prevede che ciascun Comitato di Sorveglianza stabilisce e adotta il proprio regolamento interno;

Visto l'Accordo di Partenariato Italia (di seguito anche AP) 2014-2020, adottato con decisione della Commissione C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014, e, in particolare le disposizioni relative ai Comitati di Sorveglianza;

Visto il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un "Codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei";

Vista la decisione C(2015) 4814 del 14 luglio 2015 della Commissione europea che ha approvato il POR FESR 2014-2020;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1575 del 6 agosto 2015 con cui si è adottato il POR FESR 2014-2020 del Friuli Venezia Giulia e i relativi allegati in via definitiva, in conseguenza della citata decisione della Commissione C(2015) 4814/2015;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n.1714 del 4 settembre 2015 che istituisce il Comitato di Sorveglianza del POR FESR 2014-2020;

Viste la deliberazioni della Giunta Regionale n.1955 del 9 ottobre 2015 e n. 2114 del 23 ottobre 2015 di Nomina dei componenti del Comitato di Sorveglianza del POR FESR 2014-2020;

d'intesa con l'Autorità di Gestione (di seguito anche ADG) del POR FESR 2014-2020

ADOTTA IL PROPRIO REGOLAMENTO INTERNO

ART. 1 COMPOSIZIONE

1. Il Comitato di sorveglianza è composto come da all'allegato 1 al presente regolamento, in conformità alle disposizioni comunitarie ed in particolare all'art. 48 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e all'Accordo di Partenariato Italia.
2. Il Comitato è presieduto dall'Assessore competente o, in caso di assenza o impedimenti dell'Assessore, dall'ADG, salvo diversa delega del Presidente del Comitato.
3. Ciascuno dei membri può essere sostituito, in caso di impedimento, da un membro supplente appositamente designato dall'Amministrazione, dall'Ente o dall'Organismo rappresentato.
4. Possono partecipare alle riunioni del Comitato, su indicazione del Presidente, anche altri rappresentanti delle istituzioni comunitarie, delle amministrazioni centrali e regionali e di altre istituzioni nazionali, in relazione a specifiche questioni, o esperti in specifiche tematiche, attinenti agli argomenti all'ordine del giorno, non facenti parte dei componenti del Comitato.
5. Ai componenti del Comitato e ai partecipanti su invito non è riconosciuta alcuna forma di retribuzione per la partecipazione ai lavori e alle riunioni del Comitato.
6. L'elenco dei membri del Comitato è reso pubblico, tramite la pubblicazione sul sito internet del programma. La composizione del Comitato garantisce, ai sensi del Regolamento delegato (UE) n. 240/2014, la non discriminazione, ed assicura una presenza equilibrata di uomini e donne.

ART. 2 CONFLITTO DI INTERESSI

1. I componenti del Comitato devono dichiarare l'assenza di conflitto di interessi in relazione alle attività svolte dal Comitato, in fase di nomina dei componenti e dei sostituti, tramite dichiarazione scritta.
2. I componenti del Comitato, qualora si trovino in conflitto di interessi in relazione alle attività di sorveglianza e di valutazione dei Programmi operativi ovvero in quanto potenziali beneficiari di progetti cofinanziati dal FESR, sono tenuti all'astensione obbligatoria dalle discussioni e dalle decisioni riguardanti l'allocazione delle risorse, i criteri di selezione e, in generale, tutte le tematiche che potrebbero determinare conflitti d'interesse.
3. Tutti i componenti del Comitato possono prendere parte alle discussioni e, conformemente a quanto previsto dalle nomine di cui alle delibere di nomina già citate, alle votazioni che riguardino i principi di ordine generale finalizzati ad assicurare la buona gestione e il corretto avanzamento del Programma operativo.

ART. 3 COMPITI

1. Il Comitato di Sorveglianza si riunisce almeno una volta all'anno per valutare l'attuazione del Programma e i progressi compiuti nel conseguimento dei suoi obiettivi. A tal fine svolge i compiti indicati negli articoli 49 e 110 del regolamento (UE) n. 1303/2013, quelli indicati nell' AP Italia 2014-2020 (all. II proposta di SIGECO), e quelli previsti dal presente regolamento interno. Il Comitato assolve ai compiti di cui ai commi 2 e 3.

2. Il Comitato esamina:
 - a) ogni aspetto che incide sui risultati del programma operativo comprese le conclusioni delle verifiche di efficacia dell'attuazione;
 - b) i progressi realizzati nell'attuazione del piano di valutazione e il seguito dato ai risultati delle valutazioni;
 - c) l'attuazione della strategia di comunicazione;
 - d) l'attuazione dei piani d'azione comuni;
 - e) le azioni intese a promuovere la parità tra uomini e donne, le pari opportunità, la non discriminazione, compresa l'accessibilità per persone con disabilità;
 - f) le azioni intese a promuovere lo sviluppo sostenibile;
 - g) se del caso, qualora le condizionalità ex ante non siano soddisfatte, lo stato di avanzamento delle azioni volte a soddisfare le condizionalità ex ante applicabili;
 - h) gli strumenti finanziari.
3. Il Comitato esamina e approva:
 - a) la metodologia e i criteri usati per la selezione delle operazioni e, se del caso, i risultati della verifica di conformità sulle operazioni avviate prima dell'approvazione di detti criteri;
 - b) le relazioni di attuazione annuali e finali;
 - c) il piano di valutazione del programma operativo ed eventuali modifiche dello stesso;
 - d) la strategia di comunicazione per il programma operativo ed eventuali modifiche della stessa;
 - e) eventuali proposte di modifiche al programma operativo presentate dall'Autorità di Gestione.
4. Il Comitato di Sorveglianza del POR FESR 2014-2020 svolge le attività di sorveglianza anche sulle forme di intervento relative al periodo di programmazione 2007-2013. In particolare, in relazione alle confluite competenze del Comitato di Sorveglianza del POR FESR 2007-2013, il Comitato di Sorveglianza del POR FESR 2014-2020 sorveglia e valuta i progressi compiuti nel perseguimento degli obiettivi strategici, esamina ed approva le relazioni di esecuzione annuale e finale.
5. L'Autorità di Gestione sottopone al Comitato di Sorveglianza, per la relativa approvazione, le eventuali proposte di modifica del POR, così come disciplinato nell'art.9 del regolamento.

ART. 4 CONVOCAZIONI E RIUNIONI

1. Il Comitato è convocato dal suo Presidente almeno una volta l'anno, su Sua iniziativa, o su richiesta della maggioranza assoluta dei componenti a titolo effettivo con diritto di voto, del Comitato in casi di necessità, debitamente motivata, o della Commissione Europea o dello Stato Membro.
2. Il Comitato si intende validamente riunito e le sue determinazioni validamente assunte se alle riunioni è presente almeno la maggioranza assoluta dei componenti a titolo effettivo con diritto di voto.
3. Ai fini della determinazione del numero legale utile a validare la riunione, si prendono in considerazione le effettive designazioni dei componenti di cui all'allegato 1 al presente regolamento.
4. Su iniziativa del Presidente, le riunioni possono essere precedute da consultazioni, riunioni informative, gruppi tecnici composti da rappresentanti delle Amministrazioni regionali, centrali e della Commissione europea.
5. Le sedute del Comitato si tengono presso le sedi della Regione Friuli Venezia Giulia, o in altra sede ubicata sul territorio regionale, indicata dal Presidente all'atto della convocazione.

ART. 5
ORDINI DEL GIORNO E DOCUMENTAZIONE

1. Il Presidente stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni su proposta dell'Autorità di Gestione, valutando l'eventuale inserimento delle questioni proposte per iscritto da uno o più membri del Comitato, e lo sottopone al Comitato per l'adozione. In casi di urgenza motivata, il Presidente può fare esaminare argomenti non iscritti all'ordine del giorno.
2. I membri del Comitato ricevono la convocazione e la bozza dell'ordine del giorno provvisorio, salvo eccezioni motivate, almeno 15 giorni lavorativi prima della riunione.
3. L'ordine del giorno definitivo, la documentazione rilevante per la quale è richiesta l'approvazione del comitato ed eventualmente l'ulteriore documentazione informativa disponibile, vengono trasmessi per posta elettronica o resi disponibili tramite siti web dedicati almeno 10 giorni lavorativi prima della riunione.
4. Il Presidente può, in casi eccezionali e motivati, disporre convocazioni urgenti del Comitato purché ciascun componente ne venga a conoscenza almeno 5 giorni lavorativi prima della riunione. La convocazione può essere fatta anche a mezzo posta elettronica ai fini del rispetto del termine.

ART. 6
DELIBERAZIONI

1. Le deliberazioni del Comitato sono assunte secondo la prassi del consenso. In caso di dissenso le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei componenti votanti presenti e viene verbalizzata la posizione di dissenso.
2. Il Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di un componente, può rinviare il voto su un punto iscritto all'ordine del giorno al termine della riunione o alla riunione successiva se nel corso della riunione è emersa l'esigenza di una modifica sostanziale che necessita di un ulteriore approfondimento.

ART. 7
VERBALI

1. Una sintesi delle deliberazioni assunte dal Comitato viene preparata dalla Segreteria Tecnica del Comitato, consegnata e ratificata, di norma, alla chiusura della stessa riunione.
2. I verbali delle riunioni debbono riportare oltre alle deliberazioni e alle raccomandazioni del Comitato, anche le opinioni e le proposte dei soggetti che partecipano ai lavori a titolo consultivo.
3. I verbali sono trasmessi ai componenti del Comitato, di norma, entro un mese dalla riunione e approvati entro due mesi con procedura scritta di cui al successivo art.8.
4. I componenti del Comitato inoltrano per iscritto eventuali richieste di integrazioni alla Segreteria Tecnica del Comitato, di norma entro 10 giorni lavorativi dalla trasmissione dei verbali.

ART. 8
PROCEDURA SCRITTA

1. Nei casi di necessità motivata il Presidente può attivare una procedura di consultazione scritta dei membri del Comitato.
2. I documenti da sottoporre all'esame mediante la procedura di consultazione scritta debbono essere inviati ai componenti del Comitato, che possono esprimere per iscritto il loro parere entro 10 giorni lavorativi dalla data di trasmissione via posta elettronica.
3. In particolari motivate circostanze può essere attivata una procedura di consultazione scritta di urgenza nella quale i componenti del Comitato possono esprimere per iscritto il loro parere entro 5 giorni lavorativi dalla data di trasmissione via posta elettronica.
4. La mancata espressione per iscritto del parere da parte di un componente del Comitato vale come assenso.
5. Il Presidente del Comitato informa i componenti del Comitato dell'esito della procedura scritta e delle eventuali modificazioni operate.

ART. 9
PROCEDURA DI MODIFICA DEL POR

1. L'Autorità di Gestione del POR sottopone al Comitato, per la relativa approvazione, le eventuali proposte di modifica del POR, ai fini del successivo invio alla Commissione Europea che, ai sensi dall'articolo 30, comma 2, del citato regolamento (UE) n. 1303/2013, nel più breve tempo possibile e comunque non oltre tre mesi a decorrere dalla notifica ufficiale da parte dello Stato italiano, assume la relativa decisione.

ART. 10
TRASMISSIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

1. La trasmissione di atti, documenti e qualsiasi altro atto inerente il funzionamento del Comitato tra i componenti è effettuata esclusivamente a mezzo posta elettronica. A tal fine, è fatto carico a tutti i componenti del Comitato di indicare al momento della designazione l'indirizzo di posta elettronica, nonché ogni sua eventuale variazione.
2. L'indirizzo di posta elettronica della Segreteria Tecnica del Comitato è il seguente: cdsfesr14-20@regione.fvg.it e viene utilizzata solo per i lavori del Comitato.

ART. 11
SEGRETERIA TECNICA

1. Il Comitato può avvalersi per l'espletamento delle sue funzioni di un'apposita Segreteria Tecnica, che è in capo al Servizio gestione fondi comunitari.
2. Alla Segreteria Tecnica sono affidate le seguenti funzioni:
 - a) assistenza al Presidente o al Delegato nell'esercizio delle sue funzioni;
 - b) elaborazione del calendario delle riunioni del Comitato;
 - c) supporto alla redazione, predisposizione ed elaborazione della documentazione sottoposta alle decisioni del Comitato;
 - d) assolvimento dei compiti concernenti gli aspetti organizzativi del Comitato;
 - e) predisposizione dei verbali delle riunioni da sottoporre all'approvazione del Comitato;
 - f) trasmissione della documentazione, attinente i lavori del Comitato, ai componenti del Comitato stesso;

- g) gestione delle procedure di consultazione per iscritto di cui all'art. 8;
 - h) divulgazione e pubblicazione della documentazione, attinente i lavori del Comitato, sui siti web dedicati.
3. La Segreteria Tecnica del Comitato di sorveglianza può avvalersi dell'Assistenza Tecnica del POR FESR 2014-2020 ai fini della realizzazione delle attività sopra elencate nonché delle attività di comunicazione e divulgazione.
 4. Gli oneri di funzionamento della Segreteria Tecnica, che deve essere dotata di un numero di addetti adeguato all'entità dei compiti da assolvere, ivi comprese le spese accessorie per il personale dedicato, sono poste a carico delle risorse dell'asse Assistenza Tecnica del POR FESR 2014-2020 nel rispetto delle disposizioni del regolamento (UE) 1303/2013 in materia di ammissibilità della spesa.

ART. 12 TRASPARENZA E COMUNICAZIONE

1. Il Comitato di Sorveglianza garantisce un'adeguata informazione sui propri lavori. A tal fine, al termine delle riunioni del Comitato, il Presidente provvederà ove possibile alla diffusione di un comunicato stampa che riprenda la sintesi delle principali deliberazioni assunte.
2. Per dare adeguata pubblicità ai lavori del Comitato, l'elenco dei componenti, i documenti e i verbali delle riunioni, una volta approvati, anche al fine dello svolgimento delle attività di cui all'art.11, comma 2, lettera h), saranno resi disponibili, su indicazione dell'ADG, per la consultazione nell'apposito sito www.regione.fvg.it nella sezione dedicata ai Programmi comunitari della Regione Friuli Venezia Giulia, a cura del Responsabile della Comunicazione del POR FESR, di concerto con la Segreteria Tecnica del Comitato di Sorveglianza, anche attraverso strumenti di comunicazione appositamente creati.
3. I contatti con la stampa avvengono sotto la responsabilità del Presidente, nel rispetto del regolamento (UE) 1303/2013, e con il supporto del Responsabile della Comunicazione sentita l'ADG.

ART. 13 VALIDITÀ DEL REGOLAMENTO E NORME ATTUATIVE

1. Il presente Regolamento può essere modificato, con decisione del Comitato di sorveglianza, d'intesa con l'Autorità di Gestione ed è valido fino alla chiusura del POR FESR 2014-2020.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento valgono le disposizioni previste dalla decisione della Commissione C(2015) 4814 del 14.07.2015 di approvazione del POR FESR 2014-2020 e le norme del regolamento (UE) n. 1303/2013.